

O.d.G. del 31/3/05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 51 / 2005

del 31 / 3 / 2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO n° 231/2002 SUL BILANCIO D'ESERCIZIO. DECISIONI CONSEGUENTI.

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1)

Assente: Ferrante

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Il Codice civile prevede che, in caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora (art. 1224 c.c.) e che la decorrenza degli interessi ha inizio dal termine per il pagamento previsto nel contratto (art. 1219).

Il decreto legislativo n° 231/2002 ha profondamente modificato la materia degli interessi moratori derivanti da ritardati pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, stabilendo che gli interessi decorrano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del contratto, salvo che il debitore non provi che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile. Se il termine di pagamento non è stabilito in contratto, l'art. 4 stabilisce che gli interessi decorrano automaticamente decorsi:

- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (per la prova serve una raccomandata a.r.);
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di prestazione dei servizi, se la data di ricevimento della fattura è incerta o anteriore alla consegna merci o prestazione servizi;
- 30 giorni dalla data di accettazione di verifica (es. collaudo) o accertamento della conformità;
- 60 giorni dalla consegna o dal ritiro delle merci, per i prodotti alimentari deteriorabili. Per questi beni il termine contrattuale non può in ogni caso essere superiore a quello concordato dalle organizzazioni di categoria presso il Ministero delle attività produttive.

Il tasso di interesse è pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della B.C.E. reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. e valido per sei mesi, aumentato di 7 punti, salvo diverso accordo contrattuale.

Le disposizioni del decreto in oggetto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

La nuova normativa presenta rilevanti riflessi sulla redazione dei bilanci delle imprese, atteso che la stessa stabilisce che in tutti i casi in cui maturano interessi di mora occorre procedere alla loro imputazione al Conto economico, anche se sussistono dubbi sulla effettiva riscossione (secondo il valore presumibile di realizzo ex art. 2426 c.c.). Le imprese non possono esimersi dal rilevare gli interessi moratori nemmeno se non è loro intenzione richiederne il pagamento per non compromettere i rapporti con il cliente. L'unico modo per evitarne la registrazione è la comunicazione della rinuncia scritta al debitore.

Sono state sollevate da parte della più qualificata dottrina grosse perplessità su tale nuovo onere intervenuto nella corretta redazione dei bilanci di esercizio. In particolare è stato posto in evidenza la particolare complessità delle procedure di calcolo di un numero così rilevante di partite aperte a fine esercizio, tanto del ciclo attivo, quanto di quello passivo, per le quali sarebbe necessario calcolare, una per una, gli interessi moratori applicando le nuove regole.

Occorre individuare, pertanto, le linee guida da adottare per dare soluzione al problema della complessità dei calcoli e dell'impatto che la nuova normativa potrebbe avere sulla clientela aziendale, atteso che nella maggior parte dei casi, per partite creditorie di modesta entità, il calcolo degli interessi moratori comporterebbe un notevole aggravio di lavoro amministrativo il cui onere potrebbe anche essere superiore al vantaggio derivante dagli interessi, considerato, inoltre, che la pretesa di incassare indiscriminatamente i suddetti interessi di mora potrebbe avere conseguenze commerciali negative, quali anche la perdita di clienti.

Relativamente ai ritardati pagamenti di fatture passive di forniture o di prestazioni di servizi (ciclo passivo), la nuova normativa è applicabile a tutti i contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002.

Per evitare l'onere di gravosi interessi, l'Area Appalti, Contratti, Acquisti e Magazzino sta già procedendo, in occasione della stipula di nuovi contratti, ad inserire la clausola contrattuale che gli eventuali interessi moratori dovuti dall'Azienda per i ritardi che dovessero maturare nel pagamento delle forniture decorreranno dalla scadenza dei pagamenti e saranno calcolati al tasso legale, precisando espressamente che non saranno applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal d.lgs. n° 231/2002.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Esaminato il testo del D.Lgs. 09/10/2002, n° 231;

Considerato che la pretesa di richiedere ai clienti tutti gli interessi di mora che potrebbero ma-

turare secondo il citato D.Lgs. 09/10/2002, n° 231, magari su partite di piccolo importo e per ritardi di modesta durata, comporterebbe un notevole aggravio di lavoro amministrativo, il cui onere potrebbe anche essere superiore al vantaggio derivante dall'incasso degli interessi, aggiungendo, inoltre, che la pretesa di incassare indiscriminatamente i suddetti interessi di mora potrebbe avere conseguenze commerciali negative, quali anche la perdita di clienti;

Visto lo Statuto della Società;

A voti _____,

DELIBERA

- 1) Che gli interessi di mora maturati sulle partite attive aziendali saranno addebitati ai clienti solo su decisione specifica del Presidente del C.d.A., che valuterà di volta in volta, in relazione alla misura degli importi ed alla durata dei ritardi, di intimare il pagamento delle partite aperte, con gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2002. Copia dell'intimazione di pagamento dovrà essere comunicata all'ufficio preposto per i conseguenti adempimenti contabili. Pertanto, nei moduli di fattura sarà riportata l'indicazione che gli interessi di mora, calcolati nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002, decorreranno dall'intimazione di pagamento.
- 2) Che, in conseguenza di quanto previsto al precedente punto, tenuto conto che relativamente ai corrispettivi da contratti di servizio si è proceduto all'imputazione in bilancio dei relativi interessi di mora calcolati al tasso legale (in quanto la relativa stipulazione risale ad un momento precedente all'entrata in vigore della nuova normativa), per tutti gli altri crediti esistenti al 31/12/2004 gli uffici comunicheranno ai debitori aziendali la rinuncia alla richiesta degli interessi moratori calcolati secondo i criteri dettati dal D.Lgs. n° 231/2002;
- 3) Relativamente agli interessi passivi moratori sui ritardi nei pagamenti delle forniture di beni e prestazioni di servizi, l'Area Appalti, Contratti, Acquisti e Magazzino dovrà procedere, in occasione della stipula di nuovi contratti, ad inserire la clausola contrattuale che gli eventuali interessi moratori dovuti dall'Azienda per i ritardi che dovessero maturare nel pagamento delle forniture decorreranno dalla scadenza dei pagamenti e saranno calcolati al tasso legale, precisando espressamente che non saranno applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal d.lgs. n° 231.

N° 01 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 01 del 31.03.2005

OGGETTO

***EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2002
SUL BILANCIO D'ESERCIZIO. DECISIONI CONSEGUENTI.***

>>>>>><<<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 31 (trentuno) del mese di Marzo, alle ore 8.40 in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	
2) Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente	
3) Carlo	BOSCHETTI	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Francesco	IPPOLITO	Componente	
6) Alberto	MESSINESE	Componente	(ass.)
7) Antonio	RANUCCI	Componente	
8) Massimiliano	RUSSO	Componente	
9) Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

“Il Codice civile prevede che, in caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora (art. 1224 c.c.) e che la decorrenza degli interessi ha inizio dal termine per il pagamento previsto nel contratto (art. 1219).

Il decreto legislativo n° 231/2002 ha profondamente modificato la materia degli interessi moratori derivanti da ritardati pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, stabilendo che gli interessi decorrano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del contratto, salvo che il debitore non provi che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile. Se il termine di pagamento non è stabilito in contratto, l'art. 4 stabilisce che gli interessi decorrano automaticamente decorsi:

- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (per la prova serve una raccomandata a.r.);
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di prestazione dei servizi, se la data di ricevimento della fattura è incerta o anteriore alla consegna merci o prestazione servizi;
- 30 giorni dalla data di accettazione di verifica (es. collaudo) o accertamento della conformità;
- 60 giorni dalla consegna o dal ritiro delle merci, per i prodotti alimentari deteriorabili. Per questi beni il termine contrattuale non può in ogni caso essere superiore a quello concordato dalle organizzazioni di categoria presso il Ministero delle attività produttive.

Il tasso di interesse è pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della B.C.E. reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. e valido per sei mesi, aumentato di 7 punti, salvo diverso accordo contrattuale.

Le disposizioni del decreto in oggetto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

La nuova normativa presenta rilevanti riflessi sulla redazione dei bilanci delle imprese, atteso che la stessa stabilisce che in tutti i casi in cui maturano interessi di mora occorre procedere alla loro imputazione al Conto economico, anche se sussistono dubbi sulla effettiva riscossione (secondo il valore presumibile di realizzo ex art. 2426 c.c.). Le imprese non possono esimersi dal rilevare gli interessi moratori nemmeno se non è loro intenzione richiederne il pagamento per non compromettere i rapporti con il cliente. L'unico modo per evitarne la registrazione è la comunicazione della rinuncia scritta al debitore.

Sono state sollevate da parte della più qualificata dottrina grosse perplessità su tale nuovo onere intervenuto nella corretta redazione dei bilanci di esercizio. In particolare è stato posto in evidenza la particolare complessità delle procedure di calcolo di un numero così rilevante di partite aperte a fine esercizio, tanto del ciclo attivo, quanto di quello passivo, per le quali sarebbe necessario calcolare, una per una, gli interessi moratori applicando le nuove regole.

Occorre individuare, pertanto, le linee guida da adottare per dare soluzione al problema della complessità dei calcoli e dell'impatto che la nuova normativa potrebbe avere sulla clientela aziendale, atteso che nella maggior parte dei casi, per partite creditorie di modesta entità, il calcolo degli interessi moratori comporterebbe un notevole aggravio di lavoro amministrativo il cui onere potrebbe anche essere superiore al vantaggio derivante dagli interessi, considerato, inoltre, che la pretesa di incassare indiscriminatamente i suddetti interessi di mora potrebbe avere conseguenze commerciali negative, quali anche la perdita di clienti.

Relativamente ai ritardati pagamenti di fatture passive di forniture o di prestazioni di servizi (ciclo passivo), la nuova normativa è applicabile a tutti i contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002.

Per evitare l'onere di gravosi interessi, l'Area Appalti, Contratti, Acquisti e Magazzino sta già procedendo, in occasione della stipula di nuovi contratti, ad inserire la clausola contrattuale che gli eventuali interessi moratori dovuti dall'Azienda per i ritardi che dovessero maturare nel pagamento delle forniture decorreranno dalla scadenza dei pagamenti e saranno calcolati al tasso legale, precisando espressamente che non saranno applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal d.lgs. n° 231/2002."

Firmato Il Direttore Amministrativo

Firmato Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta formulata dai Direttori Amministrativo e Generale;
- Esaminato il testo del D.Lgs. 09/10/2002, n° 231;
- Considerato che la pretesa di richiedere ai clienti tutti gli interessi di mora che potrebbero maturare secondo il citato D.Lgs. 09/10/2002, n° 231, magari su partite di piccolo importo e per ritardi di modesta durata, comporterebbe un notevole aggravio di lavoro amministrativo, il cui onere potrebbe anche essere superiore al vantaggio derivante dall'incasso degli interessi, aggiungendo, inoltre, che la pretesa di incassare indiscriminatamente i suddetti interessi di mora potrebbe avere conseguenze commerciali negative, quali anche la perdita di clienti;
- Visti lo Statuto della Società ed il codice civile;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Che gli interessi di mora maturati sulle partite attive aziendali saranno addebitati ai clienti solo su decisione specifica del Presidente del C.d.A., che valuterà di volta in volta, in relazione alla misura degli importi ed alla durata dei ritardi, di intimare il pagamento delle partite aperte, con gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2002. Copia dell'intimazione di pagamento dovrà essere comunicata all'ufficio preposto per i conseguenti adempimenti contabili. Pertanto, nei moduli di fattura sarà riportata l'indicazione che gli interessi di mora, calcolati nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002, decorreranno dall'intimazione di pagamento.
- 2) Che, in conseguenza di quanto previsto al precedente punto, tenuto conto che relativamente ai corrispettivi da contratti di servizio si è proceduto all'imputazione in bilancio dei relativi interessi di mora calcolati al tasso legale (in quanto la relativa stipulazione risale ad un momento precedente all'entrata in vigore della nuova normativa), per tutti gli altri crediti esistenti al 31/12/2004 gli uffici comunicheranno ai debitori aziendali la rinuncia alla richiesta degli interessi moratori calcolati secondo i criteri dettati dal D.Lgs. n° 231/2002;

- 3) Relativamente agli interessi passivi moratori sui ritardi nei pagamenti delle forniture di beni e prestazioni di servizi, l'Area Appalti, Contratti, Acquisti e Magazzino dovrà procedere, in occasione della stipula di nuovi contratti, ad inserire la clausola contrattuale che gli eventuali interessi moratori dovuti dall'Azienda per i ritardi che dovessero maturare nel pagamento delle forniture decorreranno dalla scadenza dei pagamenti e saranno calcolati al tasso legale, precisando espressamente che non saranno applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal d.lgs. n° 231.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco